

ALLEGATO E
L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Connotazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, Decreto 231, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Quest'ultimo prende il nome di Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Unico è chiamato a deliberare sulla formale adozione del Modello, ai sensi degli artt. 6 e 7, Decreto 231, e a nominare i componenti (ovvero il componente, se monocratico) dell'Organismo di Vigilanza.

L'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, la cessazione dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero il suo rinnovo e la sostituzione, è comunicata dall'Amministratore Unico al personale della Società.

2. Requisiti soggettivi

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- essere congiunto di Soggetti Apicali;
- essere legato a GM da interessi di qualsiasi natura che possano, in atto o potenza, generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro;
- trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 2382 del Codice civile;
- avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., né essere attualmente sottoposti a procedimento per reati in danno dello Stato, reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di corruzione, riciclaggio, reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, altre violazioni comunque sanzionate dal Decreto 231.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza disciplina ulteriori cause di ineleggibilità, incompatibilità e revoca (vedi paragrafo 3.4).

L'interessato attesta con formale autodichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'assenza delle summenzionate cause.

Laddove ricorrano le situazioni ostative suindicate, l'Amministratore Unico effettua gli opportuni accertamenti notiziandone l'Organismo di Vigilanza. Sentito l'interessato, assegna un congruo termine per rimuovere perentoriamente la causa ostativa. Decorso invano il termine perentorio, l'Amministratore Unico dichiara decaduto il componente e procede alla sua sostituzione, informandone l'Organismo di Vigilanza.

3. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza risponde ai seguenti requisiti:

- indipendenza e autonomia, anche finanziaria. L'Organismo di Vigilanza, per poter esercitare in piena autonomia ed indipendenza le proprie funzioni, dispone di un budget di spesa annuale adeguato a queste ultime e a fare fronte alla acquisizione di consulenze;

- professionalità. I componenti devono essere dotati di competenze tecniche che permettano di svolgere efficacemente la funzione assegnata;
- continuità di azione. Per garantire un costante ed effettivo monitoraggio sul Modello di GM.

In relazione alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, il Decreto 231 consente di optare per una composizione monocratica o collegiale. La scelta deve essere, in ogni caso, idonea ad assicurare l'effettività e l'efficienza dei controlli, in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente nonché garantire i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

Per questi motivi, l'Amministratore Unico di GM ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza monocratico, connotato da competenze e professionalità trasversali. In particolare, il componente, nel complesso, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenza in materia giuridica;
- conoscenza dei processi aziendali;
- competenza amministrative e di controllo di gestione;
- competenza in materia di sicurezza e ambiente.

L'Amministratore Unico valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, se del caso, modifiche alla composizione.

4. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si dota autonomamente di un proprio Regolamento, con il quale disciplina il proprio funzionamento: esemplificativamente, modalità di riunione, cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione delle attività, verbalizzazione delle riunioni.

5. Cessazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per tre anni.

L'Organismo di Vigilanza cessa dalle proprie funzioni, se nominato in composizione collegiale a seguito di modifiche nella sua composizione, se viene a mancare, per qualunque causa, la maggioranza dei componenti.

I componenti/il componente dell'Organismo di Vigilanza possono rinunciare alla propria carica, mediante preavviso di almeno 3 mesi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata: in tal caso, l'Amministratore Unico provvede alla nomina di un nuovo componente/componenti.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente all'Amministratore Unico. Ciascun membro può essere revocato con un preavviso di almeno 3 mesi.

I poteri dell'Organismo di Vigilanza sono prorogati sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.

6. Funzioni e poteri e dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila su:

- l'efficacia del Modello, in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari. Il controllo si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le disposizioni del Modello;
- l'aggiornamento del Modello;
- il sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni del Modello, con l'ausilio della Funzione aziendale competente.

In ogni caso, l'Amministratore Unico è responsabile dell'adozione e dell'aggiornamento del Modello.

A fronte degli obblighi di vigilanza sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza dovrà, a livello operativo, svolgere i seguenti specifici compiti:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza:
- conduce ricognizioni dell'attività aziendale, al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;
- aggiorna le attività relative alle aree a rischio, avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività svolte nelle aree a rischio;
- verifica, avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti, che le soluzioni organizzative adottate siano adeguate per consentire un'efficace attuazione del Modello;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza:
- promuove idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione dei principi contenuti del Modello;
- raccoglie, elabora, conserva ed aggiorna le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- conduce indagini interne per accertare eventuali violazioni del Modello.
- con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio, l'Organismo di Vigilanza:
- valuta periodicamente, sulla base dei risultati delle attività di verifica e controllo, l'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni contenute nel Decreto 231;
- propone periodicamente all'amministratore Unico, sulla base dei risultati delle attività di verifica e controllo: i) l'adeguamento del Modello. ii) l'implementazione del Modello (predisposizione di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, e così via);
- verifica, periodicamente, l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle azioni correttive proposte.

Inoltre, ogni variazione dell'organigramma di GM, dei mansionari, del sistema delle deleghe e procure è oggetto di valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza di GM al fine di definire se incidano o meno sul Modello. Se del caso, l'Organismo di Vigilanza propone all'Amministratore Unico gli opportuni aggiornamenti.

7. Operatività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

GM prevede apposite forme di raccordo tra l'Organismo di Vigilanza e le Funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi dell'ausilio delle competenti Funzioni aziendali e di consulenti esterni.

8. Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore Unico in merito alla propria attività. In particolare, riferisce per iscritto:

- con cadenza periodica, in merito alla propria attività di vigilanza;
- tempestivamente, gravi criticità del Modello;
- immediatamente, ogni violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, altresì, all'Amministratore Unico in merito a:

- azioni correttive, ritenute idonee ad assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- carenze organizzative o procedurali tali da esporre GM al pericolo che siano commessi reati presupposto;
- mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni aziendali di volta in volta interessate.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con le Funzioni aziendali risultano da processo verbale.

9. Obblighi generali di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

La vigilanza sul funzionamento del Modello, e l'accertamento di eventuali violazioni dello stesso, è assicurata da una regolare informativa dell'Organismo di Vigilanza proveniente dalle singole Funzioni aziendali, come previsto dall'art. 6, comma 2, *lett. d*, Decreto 231.

Tale obbligo, rivolto alle Funzioni aziendali che operano nelle aree a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, da Autorità Pubbliche di Vigilanza o altre Autorità, dalle quali risulti lo svolgimento di indagini relative a reati presupposto,
- relazioni interne che evidenzino la commissione di reati presupposto,
- report predisposti dai Responsabili di Funzione, dai quali emergano atti o fatti con profili di criticità rispetto alle previsioni del Decreto 231;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, copia del Documento di Valutazione dei Rischi), nonché di incidenti, infortuni e visite ispettive;
- notizie relative a commesse da parte di soggetti pubblici;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- cambiamenti organizzativi o di business;
- adozione di nuove procedure o la modifica delle procedure esistenti.

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- incarichi conferiti alla società di revisione;
- comunicazioni della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- *mala gestio* aziendale;
- ogni violazione del Modello.

In aggiunta a tali informazioni, i Responsabili delle Funzioni aziendali comunicano periodicamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- elenco nominativo dei soggetti legittimati a intrattenere relazioni con soggetti pubblici, con indicazione dettagliata dei contatti intrattenuti da altri soggetti vicari per motivi di urgenza e necessità;
- elenco nominativo dei soggetti aziendali che ricoprono il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- atti emanati dal soggetto pubblico che incidono sulla gestione di GM;
- atti di rendicontazione destinati al socio pubblico o ad altri soggetti pubblici;
- istanze di concessione di finanziamenti pubblici.

L'Organismo di Vigilanza può sempre richiedere integrazioni e approfondimenti in merito alle informazioni trasmesse dalle Funzioni aziendali.

10. Whistleblowing Scheme

GM predispone un sistema di *whistleblowing*, inteso come procedura che consente ai Destinatari di segnalare riservatamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello.

I Destinatari segnalano le violazioni del Modello all'Organismo di Vigilanza, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con GM, attraverso il sistema di *whistleblowing*. Le segnalazioni possono essere effettuate solo agendo in buona fede.

L'Organismo di Vigilanza istituisce una casella di posta elettronica dedicata, cui inoltrare le predette segnalazioni: odv@gmedicalitalia.it

A seguito della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza svolge le investigazioni necessarie e valuta le eventuali ed opportune misure da adottare. L'Organismo di Vigilanza:

- garantisce la conservazione dei dati ricevuti;
- informa il segnalante ed il segnalato degli sviluppi delle investigazioni.

11. Contenuto della comunicazione

GM individua il contenuto minimo della segnalazione. In ogni caso, la segnalazione contiene l'indicazione:

- del soggetto segnalante. Il soggetto segnalante dichiara se ha un interesse collegato alla comunicazione;
- del soggetto al quale il Destinatario ritenga imputabile la violazione del Modello. GM individua i soggetti che possono essere segnalati, garantendo la riservatezza sulla loro identità;
- degli elementi utili alla ricostruzione della violazione del Modello e alla sua verifica.

12. Tutela del whistleblower

GM predispone forme di whistleblowing conformi alla legislazione in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

L'identità del segnalante è riservata. Non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Nello specifico, il prestatore di lavoro che abbia segnalato violazioni del Modello all'Organismo di Vigilanza non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, incidenti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla predetta segnalazione.

13. Verifiche

Il Modello è soggetto, peraltro, a specifiche verifiche congiunte da parte dell'Organismo di Vigilanza di GM e delle Funzioni aziendali di volta in volta competenti. Nello specifico, trattasi di:

- verifiche di atti: semestralmente verifica i principali atti societari (delibere, modifiche allo Statuto, bilanci e relative relazioni) ed i contratti di maggior rilevanza conclusi da GM nell'ambito di aree a rischio;
- verifica delle procedure: verifica costantemente l'efficace attuazione di procedure, regolamenti ed istruzioni operative.

Delle verifiche è redatto processo verbale.